FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 037/CFA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 015/CFA- RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 2017

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. AGUS MAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SEULO 2010) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMI 6 E 9 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 61, COMMA 1 DELLE NOIF – NOTA N. 7391/268 PF16-17 MS/MB/VDB DEL 17.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 51 del 13.4.2017)

Con ricorso in data 12.6.2017, il sig. Mauro Agus ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 13.4.017, con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale prot. n. 7391/268 pfi 16-17 MS/MB/vdb del 17.1.2017, il sig. Agus è stato sanzionato con l'inibizione per anni 1, per la accertata violazione: i) degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, commi 6 e 9 C.G.S., nonché dell'art. 61, comma 1 delle NOIF, per aver consentito, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Seulo 2010, al sig. Andrea Casu, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Polisportiva Isili, di prendere parte alla gara Seulo 2010 – Senorbi del 7 maggio 2016, valida per il Campionato Juniores provinciale, al posto del calciatore Fabian Francesco Ghiani, tesserato per la Seulo 2010, ma impossibilitato a partecipare alla predetta gara in quanto infortunato; ii) dell'art. 1 bis, comma 3, CGS, per non essersi presentato all'audizione disposta dal Collaboratore della Procura Federale per il giorno 21.10.2016, senza addurre alcun legittimo impedimento.

A sostegno dell'odierno ricorso, il sig. Agus adduce di non aver mai ricevuto l'avviso di convocazione del Collaboratore della Procura Federale per l'audizione del giorno 21 ottobre 2016, eccependo conseguentemente la nullità del giudizio di primo grado, nonché l'annullabilità della decisione impugnata per la violazione delle norme sul contraddittorio, non avendo il Giudice di prime cure considerato minimamente le deduzioni difensive rassegnate dall'Agus in data 9.3.2017 e con le quali, ad avviso del ricorrente, egli avrebbe dimostrato la propria totale estraneità ai fatti contestati.

In particolare e nel merito, il ricorrente si duole del fatto che egli non sarebbe stato presente alla partita Seulo 2010 – Senorbi del 7.5.2016 in quanto impegnato a Cagliari nello stesso orario di celebrazione della gara e della conseguente falsità di quanto dichiarato dall'arbitro al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna in merito al colloquio avuto a fine gara con lo stesso sig. Agus, per tale evidentemente essendosi qualificato altro soggetto. Come meglio si evince dalle deduzioni di cui alla memoria in data 9.3.2017, il sig. Agus sostiene di essere in possesso di documenti che attestano la circostanza della sua presenza presso gli studi di "Radiolina" e della sua partecipazione alla trasmissione "L'isola nel pallone" condotta dal sig. Matteo Vercelli nello stesso giorno e orario di disputa della gara qui in esame. Le firme del sig. Agus risultanti dagli

atti ufficiali della gara Seulo 2010 – Senorbi del 7 maggio 2016 sarebbero state dunque non autentiche ed apposte inautorizzatamente da soggetto ignoto.

Alla riunione del 20.7.2017 dinanzi a questa Corte è intervenuta la sola Procura Federale, la quale ha confermato la circostanza della cessazione dalla carica di dirigente della Polisportiva Seulo 2010 in data 30.6.2016, addotta dal ricorrente nella nota in data 18.7.2017, nella quale egli si duole altresì della erroneità di tutte le notifiche effettuate dalla Procura Federale presso la sede di tale Società e della conseguente grave violazione del contraddittorio.

Il ricorso merita accoglimento solo con riferimento alla doglianza relativa alla mancata ricezione dell'avviso di convocazione per l'audizione del giorno 21.10.2016 dinanzi alla Procura Federale. In effetti, risulta dagli atti del procedimento che detta convocazione è stata effettuata in data 14.10.2016 a mezzo di semplice e-mail da parte del Collaboratore della Procura Federale, presso l'indirizzo di posta elettronica della Polisportiva Seulo 2010. Non v'è prova alcuna della ricezione di detta e-mail da parte di quest'ultima Società e la circostanza, unita a quella della cessazione dalla carica di dirigente della Polisportiva Seulo 2010, avvenuta in data 30.6.2016, non consente di addebitare al sig. Agus la responsabilità ascrittagli di non essersi consapevolmente presentato all'audizione disposta dal Collaboratore della Procura Federale per il giorno 21.10.2016 senza aver addotto alcun legittimo impedimento.

La decisione impugnata merita invece di essere confermata laddove ravvisa e sanziona la responsabilità in capo al ricorrente per il primo e più grave addebito contestato dalla Procura Federale.

Preliminarmente, si osserva che nessun *vulnus* al principio del contraddittorio del quale il ricorrente si duole, peraltro solo in grado di appello e per di più solo nelle inammissibili e tardive note del 18.7.2017, può essere in realtà ravvisato nel procedimento di primo grado, atteso che il ricorrente ha ivi svolto compiutamente le proprie difese in merito agli addebiti mossi, così come ampio diritto di difesa egli ha avuto occasione di esercitare nel presente grado di giudizio. In ossequio al principio di raggiungimento dello scopo, pertanto, le comunicazioni della Procura Federale presso l'indirizzo della ultima Società di appartenenza del sig. Agus non possono che essere considerate validamente effettuate, alla luce delle difese spiegate in giudizio dal ricorrente.

Nel merito, gli atti ufficiali della gara Seulo 2010 – Senorbi del 7.5.2016 attestano la presenza di sig. Agus alla partita in questione e, quindi, alla luce delle dichiarazioni ivi rese dallo stesso ricorrente, anche la sua fattiva partecipazione all'esecuzione dell'illecito contestato dalla Procura e ravvisato dal primo Giudice. Detti atti non risultano contestati formalmente nei modi e termini di legge, neppure per quanto concerne la apocrifia delle firme attribuite al ricorrente. Essi costituiscono dunque prove decisive a suo carico. Per converso, il sig. Agus non ha provato in alcun modo di aver invece effettivamente preso parte alla trasmissione "L'isola nel pallone" condotta dal sig. Matteo Vercelli nello stesso giorno e orario di disputa della gara qui in esame.

In conclusione, appare congruo ridurre la sanzione dell'inibizione a mesi 9 in considerazione del proscioglimento del ricorrente dall'addebito di violazione dell'art. 1 bis, comma 3, C.G.S., per non essersi presentato all'audizione disposta dal Collaboratore della Procura Federale per il giorno 21.10.2016, senza addurre alcun legittimo impedimento.

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Agus Mauro riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 9.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, NONCHÉ 61, COMMI 1 E 5 DELLE NOIF;
- SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC. NAPOLITANO RAFFAELE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF;
- SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. KOBYLIATSKY IVAN, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 E AMMENDA DI € 450,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 12620/653 PFI16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 125 del 22.6.2017)

La società sportiva A.S.D. Sporting Domicella proponeva, per sé e per i signori Nunziata, Foglia, Napolitano e Kobyliatsky (all'epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Dirigente della società i primi due e calciatori della medesima i restanti due), appello avverso la decisione assunta Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 125 del 22.06.2017) che comminava loro diverse sanzioni in esito ad un procedimento che li vedeva deferiti per aver impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserati e sconosciuti all'archivio telematico, i calciatori Napolitano (per quattro gare del campionato Juniores Girone B stagione 2015/2016) e Kobyliatsky (nella gara A.S.D. Sporting Domicella/Country Sport Avellino del 22.11.2015).

Unico motivo di appello era la violazione del diritto di difesa e l'irregolare costituzione del contraddittorio in primo grado, con lesione dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost e 100 c.p.c..

In particolare, l'appellante rappresentava che nell'avviso di convocazione, recante la data del 25.5.2017, il Tribunale federale aveva disposto la riduzione a dieci giorni del termine di comparizione di cui all'art. 30, comma 11, C.G.S..

Tale avviso, spedito in data 30.5.2017 e giunto all'ufficio postale competente il 1.6.2017, era stato consegnato all'interessato il successivo 26.6.2017, dopo l'avvenuto svolgimento dell'udienza di discussione tenutasi il 19.6.2017 (senza la costituzione dei deferiti).

Ad avviso dell'appellante, pur volendo applicare in via analogica il disposto dell'art. 8, della legge 890/1982 (che considera eseguita la notifica trascorsi dieci giorni della data di spedizione della lettera raccomandata contenente la notizia del fallito tentativo di notifica, di cui al secondo comma del citato articolo), il termine di dieci giorni antecedenti la data dell'udienza non era stato rispettato.

All'udienza del 20.7.2017 innanzi a questa Corte, era presente il solo rappresentante della Procura che eccepiva la non perentorietà del termine.

L'appello merita accoglimento.

La tempistica delle notifiche dell'avviso di convocazione descritta dall'appellante non appare contestata dalla stessa Procura federale che, in sede di udienza, si è limitata ad eccepire la natura non perentoria del termine.

Tale dinamica appare altresì provata dalla documentazione prodotta in atti.

In tal senso, depone la comunicazione resa da Poste italiane alla F.I.G.C. nella quale la prima dichiara (in data 31 maggio 2017) alla seconda (che riceve la comunicazione il successivo 13 giugno) che l'indirizzo ove fare la notifica dell'atto alla A.S.D. Sporting Domicella è insufficiente; conseguentemente, si procede ad un rinnovo della notifica che viene positivamente effettuata in data 26 giugno.

La medesima dinamica emerge dalla lettura degli atti ricognitivi degli esiti delle spedizioni relative agli avvisi spediti agli altri deferiti e prodotti in giudizio dall'appellante.

Ciò posto, non può condividersi la tesi della Procura federale circa la non perentorietà del rispetto di tale termine e ciò non solo per l'espressa previsione del citato art. 30, comma 11 ("il termine ... non può essere inferiore") ma altresì per la portata generale del principio del contraddittorio (sancito negli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c.), inteso come cardine e principio insormontabile di qualsiasi corretta dialettica processuale che non può correttamente svolgersi senza la possibilità di una piena, tempestiva e consapevole conoscenza dei fatti di causa in capo a tutte le parti del giudizio.

Tale principio trova ulteriore riconoscimento nell'art. 37, comma 4, ultimo periodo, del C.G.S., laddove impone a questa Corte la restituzione degli atti del giudizio al Giudice di primo grado, laddove si rilevi una violazione delle norme sul contraddittorio.

Conseguentemente, si accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella (AV), si annulla la decisione impugnata, si dispone il rinvio degli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito.

Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV), annulla la decisione impugnata, rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. DI LORETO EZIO, SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 12399/1057 PFI16-17 GR/MB/PP DEL 9.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato

Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 73 del 15.6.2017)

Il Deferimento della Procura Federale

Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, sezione disciplinare:

- ➤ Il sig. **Ezio Di Loreto**, all'epoca dei fatti Dirigente con potere di firma della società ASD Sporting Club Brescia, per rispondere:
- a) della violazione di cui all'art.1 *bis*, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 5, comma 1 e 4 del CGS per avere commentato un post sul profilo *Facebook* della società ASD Sporting Club Brescia, nonché firmato, quale "presidente" della medesima, senza averne titolo, ed inviato al giornale online "*ilcalciobresciano.it*", una lettera dai contenuti offensivi tali da ledere direttamente il presitigio e la reputazione personale dell'arbitro sig. A. Strapparava, mettendone in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al proprio ruolo istituzionale di soggetto affidatario,

in quanto associato A.I.A., della regolarità tecnico-sportiva della gara e della osservanza delle regole disciplinari vigenti;

- b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza, e probità di cui all'art.1 *bis*, comma 1, del CGS, per aver firmato, quale "presidente" della società ASD Sporting Club Brescia, senza averne titolo, ed inviato al giornale online "*ilcalcio bresciano.it*", una lettera dai contenuti offensivi poiché tali da ledere direttamente il presitigio e la reputazione personale dell'arbitro sig.A. Strapparava, mettendone in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al proprio ruolo istituzionale di soggetto affidatario, in quanto associato A.I.A., della regolarità tecnico-sportiva della gara e della osservanza delle regole disciplinari vigenti;
 - La società **ASD Sporting Club Brescia** per rispondere:
- c) della violazione di cui all'art. 5, comma 1, del CGS, in quanto il post pubblicato sul proprio profilo social Facebook o comunque ad essa riferibile, con riferimento all'arbitro (A. Strapparava) della gara Cellatica ASD Sporting Club Brescia del 25.03.2017 campionato Giovanissimi provinciale, è da ritenersi lesivo del presigio e dell'onorabilità del medesimo;
- d) della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del CGS in relazione all'art. 5, comma 2 e 4, del CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Dirigente con potere di firma sig. Ezio Di Loreto.

Nello specifico, evidenziava la Procura Federale, durante la gara Cellatica - ASD Sporting Club Brescia del 25.03.2017, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali, conclusasi con il risultato di 2-0, l'arbitro effettivo AIA Sig. Strapparava Alberto espelleva un calciatore della società ospite per doppia ammonizione, di cui la seconda per simulazione, rimanendo lo stesso, peraltro, infortunato in tale circostanza. Nella medesima data sulla pagina Facebook della società ASD Sporting Club Brescia veniva inserito un post con cui veniva pubblicato un video riproducente un frangente della gara (la circostanza della seconda ammonizione), nonché le generalità dell'arbitro, con in calce un commento indiscutibilmente ironico nei confronti dello stesso da parte del sig. Di Loreto, che così testualmente recitava: "rialzati....... stai simulando smettila!!!! Guarda che ti ho ammonito ed espulso mentre veri a terra! Ma perché non ti rimetti in piedi?....ah scusa non sapevo che hai subito la frattura della spalla (sic)...".

In seguito, in data 28.03.2017, lo stesso Di Loreto indirizzava al sito online "ilcalciobresciano.it", una lettera autografa, poi pubblicata, dal titolo "le decisioni dell'arbitro non mi interessano, a Cellatica è venuto meno il rispetto della persona umana. Servono una riflessione e un confronto sul reale significato del compito dei direttori di gara". Nel corpo della lettera, secondo la Procura federale, assumono particolare valenza le frasi "il mio risentimento nasce quindi dall'aver assistito, da parte di un giovane arbitro, ad un gravissimo episodio di arroganza e di superbia oltre che gesto assolutamente antisportivo che lo stesso ha perpetrato a danno di un mio atleta". E, poi: "il provvedimento sanzionatorio adottato dell'ammonizione e successiva espulsioneadottato senza il rispetto della dignità umana....". E, ancora: "....certamente non ricorreremo perché il referto arbitrale verrà preso come fonte privilegiata ed oltre al danno la beffa della squalifica. Doveroso però intervenire sull'atteggiamento in campo di tutti gli attori che non può essere arrogante, strafottente ed offensivo....".

Pertanto la stessa Procura Federale riteneva che i post pubblicati dalla società deferita sulla propria pagina social, il commento fatto dal Di Loreto, e le espressioni usate nella lettera inviata al giornale online, erano da ritenersi violative di norme federali.

Il Giudizio di primo grado

Il Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia definiva il procedimento con decisione pubblicata sul C.U. n° 73 del 15.06.2017. Dopo aver constatato e preso atto che le parti deferite non erano comparse al dibattimento, nonostante (ritenuta) regolare convocazione a mezzo telefax, acquisite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale (che ha chiesto la condanna di Ezio Di Loreto a 6 mesi di inibizione e l'irrogazione, per la società ASD Sporting Club Brescia di € 200,00 di ammenda), riteneva, il predetto TFT, che dagli atti e dai documenti di indagine, presenti nel fascicolo, emergesse chiaramente la responsabilità delle parti deferite.

Ritenendo che il diritto di critica non poteva essere assoluto e deve, comunque, sempre trovare un limite invalicabile nel rispetto della dignità delle persone, secondo il TFT la gravità dei fatti giustificava la conferma dell'applicazione delle sanzioni richieste dalla Procura.

Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale condannava il sig. Di Loreto Ezio a mesi 6 di inibizione e infliggeva alla società ASD Sporting l'ammenda di €200,00.

Il ricorso

La società Sporting Club Brescia nella persona del suo attuale presidente Sig. Calvo Gianluigi e il sig. Di Loreto Ezio assistiti dall'Avv. Carlo Antonio Ghirardi del Foro di Brescia in relazione alla decisione del TFT presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al CU n.73 del15.06.2017 deducono i seguenti motivi di gravame.

Con un primo motivo di gravame parte ricorrente deduce annullabilità della decisione impugnata. Ritiene, sotto tale profilo, parte ricorrente, che in relazione all'affermazione dei Giudici di *prime cure*, "... i deferiti non sono comparsi nonostante regolare convocazione a mezzo telefax...", gli stessi dichiarano di non aver mai ricevuto il fax, rappredentando, inoltre, come non sia intervenuta alcuna notificazione o comunicazione alla società del provvedimento presidenziale inerente la fissazione dell'udienza e seguito del deferimento disposto dalla Procura federale (art. 41, comma 2, del CGS). Peraltro, gli stessi esponenti aggiungono di non aver mai ricevuto la mail asseritamente inviata dal TFT alla stessa società e contenuta negli atti del procedimento. Quanto sopra, ferma comunque restando la nullità dell'avviso come contenuto negli atti del procedimento, siccome pacificamente emesso in violazione formale e sostanziale di norma dell'ordinamento, non essendo sottoscritto dal Presidente del TFT e non contenente gli avvertimenti come previsti ed indicati nella norma citata.

Nel merito, parte ricorrente deduce insussistenza della violazione ascritta al sig. Ezio Di Loreto.

Non sarebbe, infatti, revocabile in dubbio che le dichiarazioni del Di Loreto non possano essere considerate lesive della reputazione di persone e/o organi operanti nell'ambito FIGC, trattandosi, per lo più, di espressioni ironiche e pacificamente non rivolte all'arbitro, e di dissenso rispetto a pacifici fatti accaduti, affatto manifestate mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite, rientrando, le stesse in un legittimo e lecito diritto di critica manifestato in termini non diffamatori nei contenuti e nelle relative modalità espressive senza travalicare il limite del rispetto della dignità e del decoro delle persone.

L'intento della missiva inviata dal ricorrente era, secondo la prospettiva difensiva, esclusivamente quello di aprire un tavolo di discussione sulla gestione dei rapporti tra le varie componenti e prendeva ispirazione da un incontro tenutosi in data 27.3.2017 alla presenza dei massimi responsabili del calcio dilettantistico lombardo sul tema "Arbitri e Giustizia Sportiva".

Inoltre, lo stesso Di Loreto ribadisce di mai aver apposto in calce alla missiva oggetto di riscontro la dicitura presidente dello Sporting Club Brescia, avendo inserito solo nome e cognome (allega copia della misssiva): tale qualifica, sarebbe stata, molto probabilmente, inserita dall'editore e direttore del sito. Evidenzia, ancora, come in alcuna parte della stessa lettera e nemmeno nel post in esame, risulta indicato e/o riportato il nominativo del direttore di gara.

Se ne ricaverebbe che il commento espresso dal sig. Di Loreto nella lettera del 28.3.2017 non aveva carattere diffamatorio ed oltraggioso, risultando, invece, espressione di un diritto di critica costituzionalmente garantito, e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Il commento sul post sul profilo facebook non avrebbe, comunque, alcun carattere lesivo del prestigio e dell'onorabilità del direttore di gara, ma risulta solamente una espressione ironica priva dei caratteri diffamatori ed ingiuriosi attribuiti. La missiva redatta dal Di Loreto non risulterebbe connotata da discredito in termini definitivi e generali, ne apparirebbe idonea ad intaccare la reputazione di alcuno, la stessa non mina o contrasta, ma anzi favorisce, una civile e leale convivenza fra le varie componenti istituzionali nel rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze.

Da ultimo, i ricorrenti eccepiscono manifesta eccessività della sanzione comminata. In conclusione i medesimi chiedono:

- In via preliminare l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente trasmissione

degli atti al TFT per l'esame del merito;

- Nel merito, il proscioglimento del sig. Di Loreto Ezio e della società ASD Sporting Club Brescia dagli addebiti a loro ascritti;
- In subordine ed in parziale riforma della decisione impugnata, la riduzione al presofferto o quantomeno nella misura ritenuta di giustizia delle sanzioni comminate;
- In via istruttoria per tramite della Procura Federale in virtù dell'art. 34, comma 4, del CGS accertamenti in ordine a quanto verificatosi in occasione dell'infortunio sofferto dal calciatore Caldarelli, e l'acquisizione del video della gara Cellatica Sporting Club Brescia categoria Giovanissimi del 25.3.2017 rinvenibile sul portale "calciobresciano".

Il giudizio d'appello e la decisione

All'udienza fissata per il giorno 20.7.2017 sono stati sentiti il rappresentante della Procura Federale e l'avv. Ghirardi per parte reclamante. L'avv. Ghirardi ha espressamente rinunciato alla eccezione di nullità della decisione impugnata per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, chiedendo la decisione nel merito. Al termine della discussione, questa Corte Federale d'Appello, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Deve, anzitutto, prendersi atto della rinuncia, formalizzata dal difensore di parte reclamante, alla eccezione preliminare sollevata con il reclamo in ordine alla eccepita annullabilità, assunta dai ricorrenti, della decisione di primo grado, in relazione al denunciato difetto di rituale convocazione per l'udienza tenutasi innanzi al TFT.

Quanto al merito, si osserva quanto segue.

Una complessiva e contestualizzata lettura delle dichiarazioni del sig. Di Loreto nel post Facebook della società depone nel senso dell'assenza, nelle stesse, di un intento immediatamente e direttamente lesivo della reputazione di specifiche persone e/o organi operanti nell'ambito FIGC e, segnatamente, del direttore di gara sig. Alberto Strapparava. Si tratta, a ben vedere, di espressioni, per lo più, ironiche, ma non rivolte all'arbitro in tono offensivo, con le quali il sig. Di Loreto ha inteso esprimere dissenso rispetto a pacifici ed oggettivi fatti accaduti sul campo. Le stesse non appaiono connotate da espressioni denigratorie ingiustificate e gratuite, rientrando, peraltro, in un legittimo diritto di critica manifestato, come detto, in termini non diffamatori nei contenuti e nelle relative modalità espressive senza, a parere di questa Corte travalicare il limite del rispetto della dignità e del decoro delle persone.

Quanto alle affermazioni del sig. Ezio Di Loreto, contenute nella lettera inviata dallo stesso (e non firmata quale presidente) al sito online "ilcalciobresciano", così come riprodotte nell'articolo di cui trattasi, si ricava l'intento non tanto di una critica all'operato del direttore della gara Giovanissimi giocata il 25.03.2017, tra la società Cellatica e la società ASD Sporting Club Brescia, quanto un'insieme di riflessioni con conseguente invito alle varie componenti del giuoco del calcio ad aprire un dibattito sulla gestione – tra le varie componenti – del rapporto arbitri - giustizia sportiva.

Non emerge, in altri termini, una intenzione di ledere *ex se* l'onore e la reputazione del direttore di gara che, peraltro, non viene mai nominato nella lettera in questione, ma solo nello screen-shot pubblicato sul profilo facebook della società, di seguito prontamente rimosso. L'articolo di cui trattasi, dunque, può essere inquadrato nell'ambito dell'esercizio di un legittimo diritto di critica, una sorta di tentativo di stimolare un dibattito, richiamare l'attenzione delle varie componenti calcistiche sui temi più volte dibattuti sul comportamento umano, in relazione sempre alla tematica della giustizia sportiva.

Tuttavia, alcuni passaggi del testo dell'articolo, mai smentito, nè rettificato nei contenuti, e, segnatamente, quelli evidenziati dalla Procura federale nel proprio libello accusatorio, appaiono distonici rispetto ad un integrale sereno e leale confronto sul tema oggetto dell'articolo medesimo e, a tratti, appaiono potenzialmente idonei e suscettibili, specie se isolatamente considerati, di ledere l'onore o il decoro del direttore della gara di cui trattasi.

Insomma, pur nella prospettiva generale dell'esercizio di un legittimo diritto di critica e di esternazione di riflessioni di più ampio rilievo relative all'ambito dei rapporti tra le varie componenti calcistiche e con specifico riferimento al tema della giustizia sportiva, il sig. Di Loreto, in alcuni passaggi e toni, sembra emettere un sostanziale giudizio di disvalore nei riguardi dell'operato del direttore di gara, affidandosi ad espressioni che avrebbe, comunque, potuto e dovuto evitare, anche atteso il suo ruolo, e così travalicando il limite del legittimo esercizio del diritto di critica.

Sotto questo limitato profilo e nei suddetti termini le dichiarazioni di cui trattasi risultano, comunque, violare il disposto di cui all'art. 5, comma 1, C.G.S.

Accertata e dichiarata la predetta violazione, quanto alla commisurazione della sanzione, quella stabilita dal TFT appare eccessiva, specie laddove si consideri, come debba escludersi, come detto, una specifica intenzione direttamente volta a finalità lesive del prestigio e della reputazione del direttore di gara. Pertanto, anche avuto riguardo all'importanza ed alla delicatezza del tema oggetto delle esternazioni di cui trattasi, alla luce del complessivo contesto di riferimento che fa da sfondo alla vicenda, si ritiene che la sanzione della inibizione possa essere contenuta nei limiti del presofferto.

Di conseguenza, deve essere rideterminata anche la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ASD Sporting Club Brescia, con la precisazione che la stessa risponde a titolo di responsabilità oggettiva (e non diretta), non rivestendo il sig. Ezio Di Loreto il ruolo di legale rappresentante della società. Sanzione dell'ammenda che questa Corte ritiene equo rideterminare in euro 50.

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Club Brescia di Brescia (BS) riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per il sig. Di Loreto Ezio e la sanzione dell'ammenda a €50,00 per la società ASD Sporting Club Brescia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' GSD PREGNANESE PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 650,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SEGUITO GARA ORATORIO LAINATE ROGAZZI/GSD PREGNANESE DEL 22.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Legnano della LND - Com. Uff. n. 40 del 28.4.2017)

Con atto del 5.6.2017, la società GSD Pregnanese introduceva istanza di revisione della decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara del 22.4.207 tra Oratorio Lainate Ragazzi e GSD Pregnanese Com. Uff. n. 40 della Delegazione di Legnano datato 28.4.2017, con la quale aveva comminato la sanzione dell'ammenda di €650,00 inflitta per responsabilità oggettiva per fatti gravi accaduti durante la gara imputabili a tifosi della stessa Pregnanese.

L'istanza di revisione ex art. 39 CGS appare immediatamente inammissibile in quanto non si rintraccia nella stessa alcun presupposto per una sua valutazione da parte di codesta CFA.

Infatti i presupposti per la revisione sono declinati dalla sopra richiamata disposizione codicistica sportiva che recita " Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

- d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
- e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
- 2. La Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.
- 3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.
- 4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
- 5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

Ora, da quanto espresso nell'istanza di revisione non emergono alcune delle ipotesi previste dalla norma sopra richiamata in quanto il verbale del commissario di campo che ha accertato il comportamento violento dei tifosi della Pregnanese non è stato confutato nelle sedi proprie avendo lo stesso valore fino a querela di falso.

Non solo, non sono state versate nel procedimento nuove prove così come richiamate dal comma 2 dell'art. 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società GSD Pregnanese di Pregnana Milanese (MI).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL SIG. SANTOLAMAZZA ROMOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SSD CYNTHIA 1920) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 34 COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL'ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11532/527 PF16-17 GT/AG DEL 19.4.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 293 del 13.6.2017)

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 20.6.2017 il Sig. Romolo Santolamazza, allenatore dilettante di terza categoria, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 923 del 13.6.2017, che gli ha inflitto la sanzione della squalifica per mesi 5 per violazione delle norme Federali in epigrafe indicate, avendo l'appellante svolto nella Stagione Sportiva 2016/17 attività di tecnico per la società SSD Cynthia 1920 S.r.l. non in costanza di tesseramento con la società stessa.

Espone l'Appellante nel proposto gravame che - benché egli avesse regolarmente sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento per la predetta società e trasmesso tempestivamente alla medesima tutta la documentazione all'uopo necessaria, ivi compreso il tesserino di allenatore per l'anno 2016 - solo a seguito del suo esonero dal ruolo di tecnico (avvenuto dopo quattro gare ufficiali della Stagione Sportiva 2016/17) è venuto a conoscenza, dopo aver formulato un esposto ai competenti uffici federali per denunciare la falsità della sottoscrizione apposta al modulo di

contratto depositato dalla predetta società, della mancanza di qualsiasi valido tesseramento per la società per la quale aveva svolto la propria attività, sedendo in panchina nel corso delle predette gare e regolarmente risultando inserito nella distinta delle medesima.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ancorché la violazione delle norme regolamentari in epigrafe indicate appaia nel caso di specie oggettivamente sussistente, avendo l'appellante effettivamente preso parte alle gare svolte antecedentemente al proprio esonero senza alcun valido tesseramento, reputa questa Corte che di tale mancanza non possa essere chiamato a rispondere lo stesso Santolamazza, al quale non può essere imputata alcuna responsabilità, neppure a titolo colposo, per l'accertata omissione.

L'appellante, infatti, ha posto in essere quanto di sua competenza ai fini del suo regolare tesseramento, sottoscrivendo il relativo modulo di richiesta e consegnando lo stesso, unitamente al suo patentino, alla società, la quale sola avrebbe dovuto provvedere, con i propri addetti, alla formalizzazione del tesseramento stesso.

Né appare ravvisabile nel sistema delle norme federali, invero, un onere incombente sul tesserando di verificare che, una volta sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento, questo sia poi effettivamente trasmesso da parte della società ai competenti uffici federali, vertendosi nell'ambito di un'attività di carattere amministrativo sulla quale, per prassi universalmente invalsa nel mondo sportivo, i tesserati non svolgono, né debbono svolgere, alcun controllo,

Nel caso di specie, poi, la possibilità che la società abbia forse volontariamente omesso la dovuta attività volta al perfezionamento del tesseramento del Santolamazza, all'insaputa di questi, è avvalorata dalla condotta dalla stessa tenuta nella complessiva vicenda, tanto considerando il fatto che quest'ultimo veniva indicato in diverse occasioni nella distinta di gara dal dirigente accompagnatore incaricato di redigerla con numeri di tessera diversi; quanto considerando il deposito effettuato dalla società medesima presso i competenti uffici federali di un modulo di contratto recante una sottoscrizione attribuita al Santolamazza stesso, poi rivelatasi apocrifa.

Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Santolamazza Romolo e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Prof. Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 1 settembre 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio